

Allegato alla delibera di CC. N..... del

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIOSANITARI O IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso e l'erogazione della prestazione sociale agevolata di cui all'art. 2 - comma 2 - lett. e) e Allegato "A" – punto 4.B del vigente Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Trecenta a favore di:

- persone anziane non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali;
- adulti in condizioni di marginalità sociale o con patologie che necessitano dell'inserimento in strutture sociosanitarie riabilitative o lungo assistenziali.

L'inserimento deve essere coerente con la normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire un adeguato percorso di accoglienza, supporto e cura ai soggetti di cui al comma 1, che non possono fruire, permanendo presso il proprio domicilio, di adeguata assistenza e cura.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "prestazione economica integrativa di rette per servizi residenziali" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalle strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dal beneficiario.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a partecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 7.

3. La prestazione economica integrativa del Comune viene concessa qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato

dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

4. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino, fatte salve eventuali diverse e motivate determinazioni in sede di UVMD, l'intervento integrativo di questa Amministrazione non potrà essere superiore all'importo annualmente stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 3 - Destinatari

Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono:

1. Persone anziane in condizione di non autosufficienza, di età pari o superiore ai 65 anni che necessitano di inserimento in Centri Servizi per Anziani non autosufficienti. L'inserimento nelle predette strutture può riguardare eccezionalmente soggetti in età inferiore a 65 anni, qualora l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), considerate le condizioni di salute o di compromissione dell'autonomia, valuti non realizzabile l'inserimento in altro tipo di struttura. Pur essendo gli interventi destinati a persone non autosufficienti, verranno prese in considerazione le richieste di persone autosufficienti già ricoverate in struttura residenziale da almeno tre anni, che siano in condizioni economiche e sociali tali da non poter provvedere al pagamento della retta, né rientrare a domicilio.
2. Adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni:
 - in condizione di marginalità sociale, perdita di alloggio, compromissione delle autonomie personali e necessità di una sistemazione in seconda accoglienza;
 - seguiti da servizi sociosanitari specialistici (Centro di Salute Mentale, Unità Operativa Disabili Adulti, Servizi dipendenze...);
 - persone con patologie croniche.

L'inserimento di persone di età maggiore di 65 anni in condizione di autosufficienza, qualora l'UVMD valuti non realizzabile l'inserimento in altro tipo di struttura o il rientro a domicilio, verrà valutata di volta in volta.

Tali inserimenti possono ricoprire anche un carattere di temporaneità.

Art. 4 – Requisiti essenziali di accesso alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
 - a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Trecenta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;

- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità/quota sanitaria da parte dell'Azienda ULSS;
 - c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi;
 - d. per i soggetti in condizioni di marginalità costituiscono requisito essenziale di accesso solamente le condizioni di cui ai punti a) e c).
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi articoli, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera.
3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti uffici del Settore Servizi Sociali del Comune.

Capo II - INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI

Art 5 – Modalità di accesso

1. La domanda può essere sottoscritta:
 - a) dal richiedente o in alternativa:
 - b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - c) da un familiare di riferimento;
 - d) d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
 - b) estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
 - c) dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dalla persona assistita nei tre anni precedenti la domanda medesima.
 - d) altra specifica documentazione potrà essere prodotta e/o richiesta dall'Ufficio qualora l'ISEE non corrisponda alla condizione economica definita al momento della presentazione della domanda.
3. Alla domanda deve essere allegata l'ulteriore seguente documentazione, qualora esistente:
 - a) documentazione relativa all'invalidità civile e indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda per la concessione della stessa;

- b) estremi del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- c) nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato.
- d) eventuale altra documentazione richiesta dalla normativa o dall'ufficio funzionale al completamento dell'istruttoria.

Art. 6 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Uffici del settore Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto all'interessato l'esito dell'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria. Il termine è invece di centottanta giorni nel caso in cui la persona assistita sia già ricoverata in struttura.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il tutore/curatore/amministratore di sostegno o i familiari di riferimento, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

Art. 7 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. Accedono alla valutazione gli utenti con valore ISEE inferiore al limite stabilito annualmente dall'Amministrazione.
2. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita fino al valore soglia di cui all'articolo 2, comma 4, e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:
 - a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, come da tabelle allegate al presente regolamento i cui valori andranno rivisti annualmente sulla base degli indici ISTAT, al netto della quota personale per le piccole spese. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa.
 - b. come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, a partire da un "patrimonio disponibile minimo" il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo"; detti limiti

vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se:

- i. utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui al presente regolamento
- ii. inutilizzabile a fronte di condizioni di potenziale inagibilità.

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario della prestazione non inserite nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore di quanto dalla stessa anticipato.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

6. Il Comune può riconoscere al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal DPCM 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

7. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

Capo III – Servizi residenziali a carattere temporaneo

Art 8 – Interventi

1. Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano, secondo i criteri sopra meglio precisati, di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo.

Art. 9 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria. Sarà cura della Giunta stabilire annualmente i valori ISEE cui collegare la percentuale di compartecipazione massima (100%) e minima (0%); per valori ISEE compresi tra i suddetti valori (minimo e massimo) la percentuale di compartecipazione viene determinata in maniera direttamente proporzionale e, moltiplicata per la retta giornaliera, determina così la compartecipazione giornaliera dovuta da parte dei beneficiari.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali comunali entro il mese di febbraio di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la dichiarazione di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

2. In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Art. 11 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Controlli

1. Per le modalità di effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti, si rimanda agli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali erogate dal Comune di Trecenta .

Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 14 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, acquisito il parere consultivo della Commissione Servizi Sociali ed Assistenza, con apposito provvedimento determina annualmente:
 - il valore della retta alberghiera di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1;
 - il valore della quota fissa giornaliera a carico dell'utente rapportato alla tipologia di invalidità/disabilità indicata nell'Allegato 3 del DPCM 159/2013;
 - il valore soglia dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni economica integrativa di cui all'art. 4 comma 2;

- i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'art. 7 comma 2 lettera b);
- l'importo forfettario massimo per le piccole spese personali di cui all'articolo 7, comma 6;
- i valori della quota fissa giornaliera a carico dell'utente rapportata alla tipologia di invalidità/disabilità indicata nell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013.

Art. 15 – Deroghe

1. Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutte le persone dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta eseguibilità della deliberazione consiliare di adozione, salvo diversa disposizione.

Art. 17 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.